

N. R.G. 8996 / 2019 e n. 9291 /2019



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

ORDINANZA EX ART. 1 comma 49 L. 92/12

Il Giudice Dr.ssa Eleonora De Carlo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 8996 /2019 RGL
pendente

tra

contro

e

letti gli atti e i documenti della causa riunita iscritta al n. 9291 /2019
RGL pendente

tra

contro

sentiti i procuratori delle parti, sciogliendo la riserva assunta, così
provvede;

le ricorrenti
convenivano per sentire accogliere le seguenti
conclusioni:

*“Voglia il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro,
disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, previo ogni più
opportuno e/o dovuto provvedimento, così giudicare:*

1) in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, IV°



comma, l. 300/1970, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla
alle ricorrenti con lettere del 30.07.2019 - ovvero solo per quelle ricorrenti il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace - e per l'effetto:

a) ordinare alla di reintegrare nel posto di lavoro tutte le ricorrenti - ovvero solo quelle ricorrenti il cui diritto alla reintegrazione dovesse essere accertato;

b) condannare la (...) a corrispondere a tutte le ricorrenti - ovvero solo a quelle il cui diritto in questione dovesse essere accertato - un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, ai seguenti talloni retributivi globali:

per € 1.466,22 lordi ($1.804,58 \times 75 \times 13 : 12$),
per : € 1.467,14 lordi ($1.805,72 \times 75\% \times 13 : 12$),
per € 1.448,26 lordi ($1.782,48 \times 75\% \times 13 : 12$),
ovvero, anche per ciascuna, a quei diversi talloni retributivi che dovessero risultare in corso di causa – con versamento su tali importi dei contributi previdenziali ed assistenziali;

2) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 18, V° comma, l. 300/70, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla
alle ricorrenti con lettere del 30.07.2019 - ovvero solo di quelle ricorrenti il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace - e per l'effetto condannare la stessa (...) previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei licenziamenti, a corrispondere a tutte le ricorrenti - ovvero solo a quelle il cui diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 24 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra : € 35.189,28 lordi ($1.804,58 \times 75\% \times 13 : 12 \times 24$), alla sig.ra : € 35.211,36 lordi ($1.805,72 \times 75\% \times 13 : 12 \times 24$), alla sig.ra : € 34.758,24 lordi ($1.782,48 \times 75\% \times 13 : 12 \times 24$), ovvero,



anche per ciascuna ricorrente, quel diverso inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 12 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma;

3) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) e/o 2) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, VI° comma, l. 300/70 (così come riformato e/o riformulato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12), la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla _____ alle ricorrenti con lettere del 30.07.2019, e per l'effetto condannare la società convenuta (...) previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei licenziamenti, a corrispondere a tutte le ricorrenti - ovvero solo a quelli il cui diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 12 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra _____ : € 17.594,64 lordi ($1.804,58 \times 75\% \times 13 : 12 \times 12$), alla sig.ra _____ : € 17.605,68 lordi ($1.805,72 \times 75\% \times 13 : 12 \times 12$), alla sig.ra _____ : € 17.379,12 lordi ($1.782,48 \times 75\% \times 13 : 12 \times 12$), ovvero, anche per ciascuna ricorrente, quel diverso inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma;

- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;

- con provvedimento immediatamente esecutivo;

- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo".

A loro volta, con il ricorso R.G. n. 9291 /2019,

_____ agivano in giudizio contro _____
domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, previo ogni più opportuno e/o dovuto provvedimento, così giudicare:

1) in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, IV° comma, l. 300/1970, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla _____ ai ricorrenti con lettere del 30.07.2019 - ovvero solo per quei



ricorrenti il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace - e per l'effetto:

a) ordinare alla _____ di reintegrare nel posto di lavoro tutti i ricorrenti - ovvero solo quei ricorrenti il cui diritto alla reintegrazione dovesse essere accertato;

b) condannare la _____ (...) a corrispondere a tutti i ricorrenti - ovvero solo a quelli il cui diritto in questione dovesse essere accertato - un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, ai seguenti talloni retributivi globali:

per _____ € 1.981,37 lordi ($1.828,96 \times 13 : 12$),

per _____ € 1.447,33 lordi ($1.781,34 \times 75\% \times 13 : 12$),

per _____ € 1.982,60 lordi ($1.830,10 \times 13 : 12$),

per _____ € 1.795,34 lordi ($1.657,24 \times 13 : 12$),

per _____ € 1.929,78 lordi ($1.781,34 \times 13 : 12$),

per _____ € 1.929,78 lordi ($1.781,34 \times 13 : 12$),

ovvero, anche per ciascuno, a quei diversi talloni retributivi che dovessero risultare in corso di causa – con versamento su tali importi dei contributi previdenziali ed assistenziali;

2) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 18, V° comma, l. 300/70, così come riformato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla _____

ai ricorrenti con lettere del 30.07.2019 - ovvero solo di quei ricorrenti il cui licenziamento si ritenga illegittimo e/o nullo e/o inefficace - e per l'effetto condannare la stessa _____ (...) previa, ove

occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei licenziamenti, a corrispondere a tutti i ricorrenti - ovvero solo a quelli il cui diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 24 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra _____

€ 47.545,93 lordi ($1.828,96 \times 13 : 12 \times 24$), al sig.

_____ € 34.736,13 lordi ($1.781,34 \times 75\% \times 13 : 12 \times 24$), al sig.

_____ € 47.582,40 lordi ($1.830,10 \times 13 : 12 \times 24$), al sig.

€

_____ 43.088,16 lordi ($1.657,24 \times 13 : 12 \times 24$), al sig.

€ 46.314,72



lordi $(1.781,34 \times 13 : 12 \times 24)$, al sig. € 46.314,72 lordi
 $(1.781,34 \times 13 : 12 \times 24)$ - ovvero, anche per ciascun ricorrente, quel diverso inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 12 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma;

3) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) e/o 2) (e salvo gravame): accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, VI° comma, l. 300/70 (così come riformato e/o riformulato dall'art. 1, comma 42, l. 92/12), la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla ai ricorrenti con lettere del 30.07.2019, e per l'effetto condannare la società convenuta (...) previa, ove occorra, dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data dei licenziamenti, a corrispondere a tutti i ricorrenti - ovvero solo a quelli il cui diritto dovesse essere accertato - l'indennità risarcitoria massima ivi prevista di 12 mensilità e, così, a corrispondere alla sig.ra : € 23.776,44 lordi
 $(1.828,96 \times 13 : 12 \times 12)$, al sig. : € 17.368,06 lordi $(1.781,34 \times 75\% 13 : 12 \times 12)$, al sig : € 23.791,29 lordi $(1.830,10 \times 13 : 12 \times 12)$, al sig. : € 21.544,08 lordi $(1.657,24 \times 13 : 12 \times 12)$, al sig. : € 23.157,36 lordi $(1.781,34 \times 13 : 12 \times 12)$, a : € 23.157,36 lordi $(1.781,34 \times 13 : 12 \times 12)$ - ovvero, anche per ciascun ricorrente, quel diverso inferiore importo che a tale titolo dovesse risultare equo e/o di giustizia, comunque non inferiore alle 6 mensilità previsto dalla medesima sopra richiamata norma;

- con condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio;

- con provvedimento immediatamente esecutivo;

- con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo".

... si costituiva in giudizio, contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto del ricorso; con vittoria di spese. Deve, però, osservarsi che il contenuto delle due memorie diverge in quanto solo in quella depositata nel secondo processo instaurato, la società prendeva posizione sull'illegittimità dei licenziamenti per "insussistenza (...) di un g.m.o. ai sensi dell'art. 3 L. n. 604 del 1966 e/o per manifesta insussistenza dei fatti posti a suo fondamento, ovvero per violazione dell'obbligo di repechage,



ovvero per mancata applicazione /violazione dei criteri di scelta ex artt. 1175 e 1375 c.c., nonché 5, comma 1, L. 223/91", di cui ai ricorsi depositati.

Disposta la riunione delle due cause, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base di quanto in atti, all'udienza scorsa i procuratori discutevano la causa e concludevano come in atti.

Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, i ricorsi devono essere accolti per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono documentali.

... si occupa di attività di call center, in due siti produttivi, l'uno in ..., l'altro in ...

I ricorrenti lavoravano alle dipendenze di ... presso la sede di ..., quali addetti al call center della commessa assegnata alla datrice di lavoro da Sorgenia.

In data 7.6.2019, ... comunicava a ... l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di appalto in essere, segnalando che, dal 7/8/2019, il servizio di call center sarebbe stato svolto da ...

In data 27/6/2019, ... dava atto di avere avviato la procedura di cambio appalto, di cui all'art. 53 del C.C.N.L. Telecomunicazioni, mediante la comunicazione del numero di dipendenti addetti all'appalto oggetto di causa. In particolare, ... specificava che i lavoratori addetti all'appalto in questione, sul sito di ..., erano 33 a tempo indeterminato, come da elenco allegato. Da quest'ultimo si evince che tre di loro erano team leader, mentre gli altri erano tutti addetti di call center, come i ricorrenti.

... riconosceva in entrambe le memorie che "*Poco dopo l'invio della predetta comunicazione del 27 giugno 2019, riusciva a ricollocare al proprio interno, adibendoli ad altre commesse, alcuni dipendenti addetti alla commessa Sorgenia, tra cui i signori*

... al punto 18 e 19 del ricorso.



10. Per questa ragione, in piena ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 del CCNL TLC1, in data 25 luglio 2019 (doc. 3), inviava alle OO.SS. una comunicazione modificativa rispetto alla precedente comunicazione di "avvio clausola sociale" inoltrata alle OO.SS il 27 giugno 2019, nella quale comunicava che alla predetta commessa risultavano a quella data addetti:

(...)

-23 dipendenti a tempo indeterminato operanti presso l'unità locale di (memoria nella causa R.G. 8996/19. Le deduzioni di cui alla memoria depositata nella causa R.G. 9291/19, ai punti 10 e 11, sono del tutto sovrapponibili).

In effetti, ai punti 18, 19 e 20 del ricorso si leggeva che "18) All'esatta data di tale asserito cambio di appalto, ovvero all'esatta data del 7.06.19 erano addetti alla "commessa a", oltre alle ricorrenti, altri 11 lavoratori, e cioè i sigg.ri:

(v. doc. 7).

19) Tali 11 colleghi delle ricorrenti non sono stati né licenziati, né trasferiti od acquisiti dalla subentrante ma sono rimasti in carico alla convenuta e da questa sia mantenuti presso il call-center di via _ sia riallocati alle seguenti commesse aziendali:

- i sigg.ri

sono stati dalla convenuta assegnati alla "commessa ,

- i sigg.ri ... la convenuta assegnati alla commessa ;

- la sig.ra sono stati dalla convenuta assegnati alla "commessa

- la sig.ra alla "commessa '.

20) Ciò è avvenuto del tutto indiscriminatamente ed unilateralmente da parte della convenuta, ovvero senza alcuna valida e giustificata motivazione, oltre che comunque in contraddizione con quanto stabilito con l'accordo sindacale del 25.07.19 (v. il già citato doc. 4), secondo il quale avrebbero



dovuto essere acquisiti dalla suddetta società subentrante i lavoratori addetti alla "commessa _____ nei 6 mesi precedenti al cambio di appalto" [ndr. sottolineature del Giudice scrivente] (ricorso nella causa R.G. 8996/19 pagg. 3 e 4. Le deduzioni di cui alla causa R.G. 9291/19 ai punti 17, 18 e 19 sono del tutto sovrapponibili). Con specifico riferimento a tre lavoratori, S.r.l. precisava anche in memoria che "7. _____ è un operatore che è passato ad altra commessa (_____), all'inizio di giugno 2019 e come tale non indicato nella lista neanche nella lettera

8. Il sig. _____ il sig. _____ sono due Team Leader che hanno sempre lavorato in polivalenza sulle varie commesse, tra cui _____ e conseguentemente non sono stati inseriti nell'elenco dei dipendenti allegato alla comunicazione del 27 giugno 2019" (memoria medesima pag. 3. Le deduzioni di cui alla causa R.G. 9291/19 ai punti 8 e 9 sono del tutto sovrapponibili).

Effettuata tale ricollocazione di alcuni degli addetti al call center _____, con la successiva comunicazione del 25/7/2019, veniva ristretta da _____ la cerchia dei lavoratori indicati quali addetti all'appalto _____. Questi ultimi venivano indicati nel numero ridotto di 21 addetti di call center e di due team leader: solo nei loro confronti proseguiva la procedura di cui all'art. 53 del C.C.N.L. citato. All'esito dell'esame congiunto previsto dalla disposizione menzionata, veniva sottoscritto il verbale di accordo del 25/7/2019, siglato da (_____) dalle Organizzazioni Sindacali _____ di settore.

_____ sosteneva, quindi, di avere intimato i licenziamenti dei 23 lavoratori addetti alla commessa Sorgenia per cambio appalto in esecuzione delle previsioni dell'accordo appena richiamato e sul presupposto che tali lavoratori sarebbero stati assunti alle dipendenze di _____ il giorno successivo, con conseguente garanzia della loro continuità occupazionale.

I ricorrenti, invece, non passavano alle dipendenze di _____ dolendosi del fatto che il verbale di accordo in questione avesse introdotto la clausola di cui al punto 4, rubricata "liberatoria". Quest'ultima prevedeva un obbligo in capo ai lavoratori, nel passaggio alle dipendenze della subentrante, del seguente tenore: "relativamente al costituendo rapporto



di lavoro con si specifica che alle assunzioni seguirà la sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale ex artt. 410, 410 bis e 411 c.p.c., con il quale i lavoratori, accettando le condizioni contrattuali sopra espresse rinunciano espressamente ad ogni azione nei confronti di comunque riconducibili al pregresso rapporto di lavoro con alla sua risoluzione che dovrà essere formalizzata comunque prima della predetta assunzione". Inoltre, i lavoratori ricorrenti sottolineavano che la sede di lavoro alla quale sarebbero stati destinati era in (MB) e non più in Milano via con conseguenti significativi disagi e costi correlati alla distanza di decine di Km dalle loro abitazioni. In particolare, con i ricorsi in esame, i ricorrenti invocavano l'illegittimità dei licenziamenti loro intimati per plurime ragioni sintetizzate nei ricorsi stessi nei seguenti termini:

- A) "Sull'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dei licenziamenti del 30.07.2019 per mancato esperimento, ovvero integrale assenza della procedura "ex lege" n. 223/91";
- B) "Sull'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dei licenziamenti del 30.07.2019 per insussistenza, nel caso di specie, di un g.m.o. di licenziamento ai sensi dell'art. 3, l. 604/66 e/o per manifesta insussistenza dei fatti posti a suo fondamento, ovvero per violazione dell'obbligo di c.d. "repechage", ovvero per mancata applicazione/violazione dei criteri di scelta ex artt. 1175 e 1375 c.c., nonché 5, comma 1, l. 223/91".

Solo nella memoria deposita nella causa R.G. 9291/19, rendeva posizione su entrambi i profili, risultando invece la difesa spiegata nell'anteriore memoria circoscritta al primo motivo di cui in ricorso.

Ebbene, ricostruiti nei termini di cui sopra i fatti di causa, nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può



essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

Ciò premesso, deve essere sottolineato che dopo avere avviato la procedura di cui all'art. 53 C.C.N.L. citato, mediante la trasmissione dell'elenco dei lavoratori addetti alla commessa Sorgenia, ne ricollocava almeno otto di loro su altre commesse, in cui questi lavoratori proseguivano il loro lavoro di addetti call center alle dipendenze di

Rettificata e ristretta, quindi, la lista dei lavoratori dell'appalto oggetto di causa, comunicava che avrebbe assunto alle sue dipendenze tutti i 23 lavoratori residui, ma alle condizioni di cui al verbale di accordo del luglio 2019. Quest'ultimo, pur prevedendo una proposta di lavoro da parte di , poneva i lavoratori nella condizione di dover accettare una clausola lesiva dei loro diritti in caso di cambio appalto, ossia la rinuncia alla responsabilità solidale della subentrante rispetto alle pretese maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con l'uscente, (

Inoltre, si introduceva anche il mutamento della sede di lavoro al di fuori del territorio del Comune di Milano.

Ciò premesso, deve ritenersi l'illegittimità dei licenziamenti dei ricorrenti, in quanto a loro non veniva offerta la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro con . È pacifico, infatti, che l'elenco dei lavoratori addetti al call center è stato ristretto da

nei termini sopra dettagliati, per avere la resistente offerto ad alcuni lavoratori posti di lavoro presso altre commesse gestite dalla medesima resistente. Non emerge dagli atti alcun criterio sulla cui base a certi lavoratori sia stata concessa tale possibilità, lasciando invece i ricorrenti in balia della procedura successivamente sfociata nell'offerta di lavoro alle condizioni di cui all'accordo del luglio 2019. Peraltro, dalla prima comunicazione del 27/6/2019, emerge che i lavoratori erano fungibili tra loro: sia i ricorrenti, che i destinatari della possibilità di ricollocamento su altre commesse di erano addetti di call center per

Sul punto, occorre applicare i principi di diritto sanciti dalla Cassazione, secondo cui *“In tema di licenziamento per giustificato motivo*



oggettivo, ravvisato nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili perché occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio dell'impossibilità di "repechage", il datore di lavoro deve individuare il soggetto da licenziare secondo i principi di correttezza e buona fede; in questo contesto l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 offre uno "standard" idoneo ad assicurare una scelta conforme a tale canone, ma non può escludersi l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati. (Nella specie, la S.C. ha considerato ragionevoli i criteri del maggior costo della retribuzione, del minore rendimento lavorativo e delle condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore)" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25192 del 07/12/2016).

Il ricorso è, quindi, fondato nella parte in cui si deduceva la violazione da parte di _____ dei criteri di buona fede e correttezza nell'individuazione dei lavoratori che, come i ricorrenti, venivano destinati alla procedura di cambio appalto e, quindi, al licenziamento "per cambio appalto", come denominato da _____ nelle lettere di licenziamento.

Alla luce dell'avvenuta prosecuzione dei rapporti lavoro degli otto citati lavoratori su commesse diverse di _____ e della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, deve ritenersi manifestamente insussistente, nel caso di specie, l'impossibilità di ricollocare i ricorrenti, con la conseguente necessaria applicazione del quarto comma dell'art. 18 SL. In proposito, la Suprema Corte ha statuito che "In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repêchage"); fermo l'onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso" [ndr. Sottolineature del Giudice scrivente] (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10435



del 02/05/2018). Nella presente fattispecie, è facilmente verificabile che i ricorrenti avrebbero potuto essere ricollocati in luogo di altri ad altre commesse di _____ presso le quali vi erano certamente quelle posizioni lavorative libere riservate ad altri.

Parte convenuta va condannata, quindi, a reintegrare immediatamente i ricorrenti nel posto di lavoro; la società va altresì condannata a risarcire i ricorrenti del danno determinato in un'indennità risarcitoria per ciascuno, indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ai seguenti importi:

per _____	. 1.466,22 lordi ($1.804,58 \times 75 \times 13 : 12$),
per _____	€ 1.467,14 lordi ($1.805,72 \times 75\% \times 13 : 12$),
per _____	1.448,26 lordi ($1.782,48 \times 75\% \times 13 : 12$),
per _____	€ 1.981,37 lordi ($1.828,96 \times 13 : 12$),
per _____	1.447,33 lordi ($1.781,34 \times 75\% \times 13 : 12$),
per _____	1.982,60 lordi ($1.830,10 \times 13 : 12$),
per _____	1.795,34 lordi ($1.657,24 \times 13 : 12$),
per _____	1.929,78 lordi ($1.781,34 \times 13 : 12$),
per _____	1.929,78 lordi ($1.781,34 \times 13 : 12$),

pari alle retribuzioni da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione (posto che tra la data del licenziamento e la presente ordinanza non si superano le 12 mensilità), detratto l'*aliunde perceptum* come da documentazione depositata telematicamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Olisistem Start S.r.l. deve essere condannata anche a versare i contributi di legge per il medesimo periodo.

Per le ragioni esposte, i ricorsi devono essere accolti, restando assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti.

In quanto soccombente, _____ deve essere condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, spese liquidate nella misura complessiva di euro 7.000,00 oltre spese generali e accessori di legge e oltre ad euro 259,00 per spese di contributo unificato sostenute nella causa n. 8996 /2019 RGL. Le spese sono liquidate tenuto conto del valore delle cause riunite, della loro complessità, della pluralità di parti e dell'assenza di attività istruttoria.

PQM



ANNULLA

i licenziamenti intimati ai ricorrenti con lettere del 30.07.2019;

ORDINA

a di reintegrare immediatamente i ricorrenti nel posto di lavoro;

CONDANNA

a risarcire ai ricorrenti il danno determinato in un'indennità risarcitoria per ciascuno, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nei seguenti importi:

per	€ 1.466,22 lordi (1.804,58 x 75 x 13 : 12),
per	1: € 1.467,14 lordi (1.805,72 x 75% x 13 : 12),
per	48,26 lordi (1.782,48 x 75% x 13 : 12),
per	: € 1.981,37 lordi (1.828,96 x 13 : 12),
per	.447,33 lordi (1.781,34 x 75% x 13 : 12),
per	.982,60 lordi (1.830,10 x 13 : 12),
per	€ 1.795,34 lordi (1.657,24 x 13 : 12),
per	1.929,78 lordi (1.781,34 x 13 : 12),
per	€ 1.929,78 lordi (1.781,34 x 13 : 12),

pari alle retribuzioni da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto l'*aliunde perceptum*, come da documentazione depositata telematicamente, nonché a versare i contributi di legge per il medesimo periodo;

CONDANNA

al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in € 7.000,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge e oltre ad euro 259,00 per spese di contributo unificato.

Ordinanza esecutiva.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 28/02/2020

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Eleonora De Carlo

